

SUPSI

Regolamento sulla costituzione di Start-up e Spin-off

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 18 dicembre 2017
Versione 2, 01.01.2020

Art. 1. Scopo

1. La SUPSI incoraggia e sostiene la creazione di aziende (Start-up e Spin-off) che desiderano sviluppare e commercializzare le invenzioni originate dalla ricerca svolta nei propri Dipartimenti e Scuole affiliate.
2. La creazione di tali aziende è disciplinata nel presente Regolamento.
3. La SUPSI favorisce la partecipazione di collaboratori SUPSI a una Start-up o una Spin-off creata da una loro attività svolta nell'Istituzione e ne regola i principi in questo Regolamento.
4. Quando in questo Regolamento si fa riferimento alla "SUPSI", si intende genericamente l'Istituzione in tutte le sue componenti. Laddove necessario, sono indicati i suoi responsabili: il Direttore generale, il Direttore delegato alla ricerca e innovazione, il Direttore del Dipartimento o della Scuola affiliata e il Responsabile dell'unità di ricerca.

Art. 2. Principi

1. La SUPSI cede, di regola, la proprietà dell'invenzione alla Start-up o alla Spin-off.
2. La cessione avviene per decisione del Direttore generale della SUPSI, su proposta del Direttore del Dipartimento o della Scuola affiliata, e con il parere del Direttore delegato alla ricerca e innovazione. È codificata in un contratto in forma scritta che regola la concessione dei diritti della proprietà intellettuale alla Start-up o alla Spin-off, il suo diritto all'impiego di prodotti o di servizi derivanti da invenzioni originate dalla ricerca svolta nei propri Dipartimenti e Scuole affiliate, nonché la partecipazione della SUPSI ai ricavi netti, per un periodo limitato.

Art. 3. Costituzione e avviamento di una Start-up o di una Spin-off

Il Direttore generale della SUPSI, su proposta del Direttore del Dipartimento o della Scuola affiliata, e con il parere del Direttore delegato alla ricerca e innovazione, può decidere di sostenere la creazione di aziende (Start-up o Spin-off), senza il coinvolgimento della SUPSI come azionista.

Il Direttore del Dipartimento o della Scuola affiliata stabilisce l'accordo di cessione dei diritti di proprietà intellettuale in collaborazione con il SRI, informa il Direttore delegato della ricerca e l'innovazione il quale emette un parere e sottopone l'accordo al Direttore generale della SUPSI per approvazione e sottoscrizione.

Art. 4. Ripartizione dell'utile netto

1. La concessione del diritto alla proprietà intellettuale alla Start-up o Spin-off è regolata da specifico accordo.
2. L'accordo di concessione del diritto alla proprietà intellettuale deve stabilire la percentuale a favore della SUPSI su ogni utile netto ottenuto negli anni successivi, così come sui ricavi derivanti dalla vendita o cessione della licenza.

3. Nell'ambito dell'accordo la SUPSI può concedere alla Start-up o Spin-off l'utilizzo di spazi propri, di attrezzature e altri servizi a condizioni particolari fino a un massimo di tre anni dalla sua costituzione.
4. La SUPSI favorisce l'inserimento della Start-up o Spin-off nelle strutture messe a disposizione da CpStartup e dal Tecnopolo Ticino.

Art. 5. Partecipazione dei collaboratori

1. Il Direttore generale della SUPSI, su proposta del Direttore del Dipartimento o della Scuola affiliata e con il parere del Direttore delegato alla ricerca e innovazione, può decidere di autorizzare i propri collaboratori a partecipare alla creazione di una Start-up o di una Spin-off.
2. Nel caso in cui il collaboratore rimanga comunque anche alle dipendenze della SUPSI, è necessario regolare la percentuale di lavoro mediante modifica del contratto di lavoro. Il collaboratore potrebbe trovarsi nella situazione in cui i suoi personali interessi entrino in conflitto con quelli della SUPSI. In questo caso il collaboratore deve fare tutto il possibile affinché le sue azioni non causino detrimento alla SUPSI. Gli interessi della SUPSI dovranno in ogni caso prevalere sugli interessi personali ed economici del collaboratore.
3. Qualora si evidenzia un potenziale conflitto di interessi tra la sua posizione in SUPSI e la sua partecipazione alla Start-up o Spin-off, il collaboratore è tenuto a informare immediatamente il proprio superiore in SUPSI e il Direttore del Dipartimento, che deve autorizzare in forma scritta l'attività del collaboratore e informare il Servizio risorse umane della SUPSI.
4. Il Direttore generale della SUPSI, d'intesa con il Direttore del Dipartimento o della Scuola affiliata può concedere una percentuale del grado di occupazione al proprio collaboratore (di regola al massimo 20%) per dedicarsi alla gestione della Start-up o Spin-off per un periodo limitato (di regola al massimo due anni) e non rinnovabile. La diminuzione della percentuale di lavoro in SUPSI per dedicarsi alla Start-up o Spin-off deve essere concordata con i propri responsabili all'interno della SUPSI e non è un diritto del collaboratore. Il collaboratore SUPSI può richiedere un congedo non pagato per al massimo 3 anni.

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Presidente del Consiglio SUPSI il 06.12.2019 entra in vigore il 01.01.2020 e annulla e sostituisce il precedente del 28.05.2019.

Manno, il 1 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella

Il Direttore generale, Franco Gervasoni